



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"STRIANO – TERZIGNO"
Distretto Scolastico 32

Sede Centrale - Striano (NA) - IPSEOA- Via Sarno P. Verde Striano (NA) – Tel. 0813624206 – Fax 0813624207
Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane – Via Avini Tel. 0818281777

Cod. MECC: NAIS13200D - C. F. 90094100634 - CODICE UNIVOCO: UFQ6

Pec: nais13200d@pec.istruzione.it - - email - nais13200D@istruzione.it

- sito web WWW.ISSTRIANOTERZIGNO.EDU.IT

Al personale docente ed ATA

Alle famiglie

Bacheca web

Oggetto: abolizione certificato medico per la riammissione a scuola.

Si comunica che la Legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 ha abrogato l'obbligo di esibire il certificato di riammissione a scuola dopo un periodo di malattia superiore ai 5 giorni. Pertanto, anche le assenze per malattia dovranno essere giustificate dai genitori tramite il registro elettronico, con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" sottoscritto dalle famiglie. Pertanto, si consiglia di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Resta inteso che ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico (solo biennio) e/o ai fini della validità dell'anno scolastico (si ricorda il tetto massimo di assenze pari al 25% del monte ore personalizzato), la scuola in caso di malattia necessita di una idonea documentazione, che può consistere unicamente in una certificazione medica, presentata al rientro dello studente, (e non a posteriori), attestante il periodo (dal... al...) di malattia.

È giusto il caso di precisare, infatti, che attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede, infatti, la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Pertanto, le assenze dovute a motivi di salute, debitamente documentate come sopra specificato, sono considerate assenze giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e di eventuali deroghe al tetto massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosaria Murano
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993